




Imprese di facchinaggio e movimentazione merci

Legge n. 57/2001 – D.M. n. 221/2003

*Disposizioni normative per l'esercizio
dell'attività*



INDICE

La normativa di riferimento e l'ambito di applicazione	Pag. 2
L'inizio dell'attività (art. 19 della Legge 241/1990)	Pag. 2
I requisiti per l'esercizio dell'attività	Pag. 3
Le fasce di classificazione	Pag. 5

LA NORMATIVA E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

- ✓ Legge 5 marzo 2001, n. 57 – Articolo 17 “Misure atte alla riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”;
- ✓ D.M. 30 giugno 2003, n. 221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 17 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”;
- ✓ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- ✓ Decreto Legislativo 6 giugno 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” (Articolo 10);
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

Attività soggette alla disciplina del facchinaggio

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in *outsourcing* ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell’attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici.

L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ (Art. 19 della Legge 241/1990)

Le imprese sono tenute a presentare, tramite la Comunicazione unica, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ufficio del Registro delle Imprese (o Albo Imprese Artigiane), nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede principale, utilizzando il modello SCIA¹, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle Imprese o Albo Imprese Artigiane, con l’eventuale modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia, per i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs 159/2011 (codice antimafia).

Si precisa che giuridicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all’esercizio dell’attività.

¹ Tutta la modulistica da allegare è disponibile in Starweb Comunica e sul sito della Camera di Commercio

La Scia incompleta, carente o contenente dichiarazioni parziali non produce effetti.

La data di inizio dell'attività da riportare nei modelli Comunica è la data indicata nella ricevuta di presentazione della pratica telematica (PRA). La medesima data va riportata nel modello SCIA.

Diritto di stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impresa di facchinaggio e movimentazione merci hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività e richiedere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'Ufficio Registro delle Imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- ✓ trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- ✓ conferimento di azienda;
- ✓ fusione, scissione e incorporazione;
- ✓ trasformazione eterogenea

è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o REA, allegando il Modello SCIA, il modello "Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità" e il modello "Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia" per i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese che intendono svolgere l'attività di facchinaggio e di movimentazione merci devono possedere i requisiti di onorabilità.

Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di S.a.s. o di S.a.p.a.;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.

Nei loro confronti, quindi:

- ✓ non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ✓ non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d. Legge Fallimentare), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ✓ non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- ✓ non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- ✓ non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/2001.

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del codice antimafia.

Soggetti:

Per l’impresa individuale:

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le associazioni:

- legale/i rappresentante/i
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società di capitali:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società cooperative:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i consorzi con attività esterna:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società consortili:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell’organo amministrativo)
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell’organo amministrativo)
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell’organo amministrativo)
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:

- legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell’organo amministrativo
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell’organo amministrativo)
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società semplici e società in nome collettivo:

- tutti i soci
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società in accomandita semplice:

- tutti i soci accomandatari
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- rappresentante stabile in Italia
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- tutti gli amministratori e legali rappresentanti
- tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese:

- tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- direttore tecnico (ove previsto)

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Se il soggetto interessato, invece, è una persona giuridica l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel Modello SCIA che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Ogni persona fisica, successiva al titolare e al legale rappresentante, è quindi tenuta a compilare e sottoscrivere il Modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia che deve essere allegato al Modello SCIA.

LE FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00;
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00;
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

Le imprese di facchinaggio con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello "Richiesta iscrizione fasce di classificazione", corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, corredata della documentazione prevista.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.